

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

IMU – Rimborso di importi versati e non dovuti

(stralcio del Regolamento Generale Delle Entrate Comunali E Degli Istituti Deflativi Del Contenzioso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/7/2020)

Articolo 7 – Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui sia stato emesso atto di revoca in autotutela dell'atto definitivo, ex art. 16 del presente regolamento.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 8 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare nei confronti del Comune di Cernusco S/N sia di un credito tributario che di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione può riguardare diverse annualità o periodi di imposta ma sempre con riferimento al medesimo tributo comunale. Il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del contribuente o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del contribuente, il credito vantato è prescritto.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

